

**TINTORI E FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI
CITOGENETICA.**

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (per brevità San Gerardo), con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, codice fiscale e P.IVA 12698710964, in atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Silvano Casazza delegato, ai sensi della deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023, alla sottoscrizione della presente convenzione

E

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (per brevità Istituto Tumori), con sede in Milano (MI), Via Venezian, 1 (C.F. 80018230153 e P.IVA n° 04376350155), in atto rappresentata dal Dott. Carlo Nicora, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE

- l'art. 43, c. 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il D.P.R. del 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per

l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;

- Regione Lombardia con circolare n. 30/SAN/2001, stabilisce che:
 - le prestazioni "in service" sono quelle non eseguite in sede dagli SMeL, in quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;
 - il "service" non può avvenire mediante "triangolazione" ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;
- DGR n. XI/7044 del 26/09/2022 “Determinazioni in merito all’organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti specifici organizzativi e di accreditamento” ess.mm.ii, in particolare il sub allegato 5 che definisce la gestione dell’erogazione delle prestazioni attraverso il service;
- l’Istituto Tumori ha avviato indagine di mercato tra vari Enti pubblici e, con nota prot. 24823 del 18.10.2023, ha chiesto al San Gerardo la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’esecuzione di prestazioni di citogenetica da svolgersi presso il laboratorio della SC Genetica Medica del medesimo;
- il San Gerardo ha comunicato la propria disponibilità, possedendo le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse, migliorare l’offerta al cittadino;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 –Il San Gerardo si impegna ad effettuare a favore dell’Istituto Tumori, le prestazioni di citogenetica, così come indicato al successivo art. 4. Le prestazioni richieste saranno garantite dal personale in servizio presso la SC Genetica Medica del San Gerardo, seguendo le indicazioni ed i protocolli condivisi da entrambe le strutture.

Art. 3 – L’identificazione, la selezione, l’accettazione amministrativa, l’invio, il trasporto e la consegna presso la SC Genetica Medica del San Gerardo dei materiali da sottoporre ad esame citogenetico, sono a carico dell’Istituto Tumori, che provvederà con mezzi propri, a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Le modalità di archiviazione/conservazione dei preparati e la consegna del referto saranno a cura dell’Istituto Tumori che ha generato la richiesta.

Art. 4 – Il San Gerardo si impegna ad assicurare a favore dell’Istituto Tumori l’esecuzione delle prestazioni: coltura di cellule di altri tessuti (cod. nomenclatore 91.33.5) e cariotipo da metafasi spontanee di midollo (cod. nomenclatore 91.31.3), stima annua presunta (non vincolante) pari a 250 test, alle tariffe di seguito indicate:

- cod. 91.33.5 € 125,00
- cod. 91.31.3 € 100,00

I referti validati dovranno essere resi disponibili dal San Gerardo, entro 15 giorni lavorativi, attraverso una soluzione tecnologica concordata tra le rispettive strutture dei Sistemi Informativi.

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale la tariffa di cui sopra potrà essere rivalutata sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali.

Art. 5 –Le Parti individuano i seguenti responsabili per tutte le attività inerenti

al servizio disciplinato dal presente contratto:

1. Prof. Giovanni Cazzaniga - Referente S.C. Genetica Medica del San Gerardo;
2. Prof. Giancarlo Pruneri – Direttore s.c. Anatomia Patologica 2 dell’Istituto Tumori;
3. Dott.ssa Chiara Costanza Volpi – Referente del settore ibridazione in situ dell’Istituto Tumori.

Art. 6 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall’Istituto Tumori entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 7 – Il San Gerardo a cadenza mensile emetterà, previa emissione ordine NSO, fattura relativa alle prestazioni rese nell’ambito della presente convenzione.

A tale proposito il San Gerardo provvederà a trasmettere all’Istituto Tumori l’elenco dettagliato delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate.

L’Istituto Tumori provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, così come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Le Parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della normativa vigente.

L’Istituto Tumori è responsabile di tutte le attività dallo stesso svolte, in particolare dell’attività di raccolta dei campioni, del trasferimento e della consegna dei campioni stessi, del ritiro referti, non residuando in capo al San Gerardo dei Tintori alcuna conseguenza pregiudizievole.

Il San Gerardo mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all’attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari.

Art. 9 -La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2025**. Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 - Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento.

L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto delle rispettive Sezioni Anticorruzione e Trasparenza del PIAO ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali (www.istitutotumori.mi.it e www.irccs-sangerardo.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 13 - La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico dell'Istituto Tumori che effettua il pagamento con contrassegni telematici n.01220889037191, n. 01220889037189 e n. 01220889037178.
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'Istituto Tumori.

Art. 14 - Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. ii.

Per Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Per delega ai sensi della deliberazione CdA n. 17 del 27.03.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Casazza

**ATTO DI DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E RELATIVE ISTRUZIONI
ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**

TENUTO CONTO della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, di seguito, per brevità, “Regolamento”);

CONSIDERATO la convenzione tra Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede legale in Via G. Venezian, 1, 20133 Milano, C.F. 80018230153, P. IVA 04376350155, nella persona del Direttore Generale, dott. Carlo Nicora e Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede legale in Via Pergolesi 33, Monza, in persona del dott. Silvano Casazza, nella sua qualità di Direttore Generale, avente ad oggetto l’esecuzione di prestazioni di citogenetica;

CONSIDERATO che il presente atto di designazione deve ritenersi parte integrante della sopra riportata convenzione;

CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di individuare la figura del responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento;

TENUTO CONTO che il Regolamento stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede legale in Via G. Venezian, 1, 20133 Milano, C.F. 80018230153, P. IVA 04376350155, **Titolare del trattamento**, in persona del Direttore Generale, dott. Carlo Nicora

designa

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni indicate al presente atto.

Rimane inteso che, per quanto non direttamente disciplinato in questa sede, trovano applicazione le disposizioni di cui al contratto/convenzione/incarico/accordo/protocollo stipulato tra le parti, sopra individuato.

1. Descrizione del/dei trattamenti attribuiti al Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare, per conto del Titolare, i dati personali¹ necessari per la fornitura e/o la prestazione dei servizi specificati nella convenzione che intercorre

¹**Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”).

con il Titolare, come sopra individuato. In particolare, il Responsabile potrà effettuare il trattamento per finalità di prestazioni sanitarie a favore di pazienti del Titolare.

A tal fine, il Responsabile tratterà i dati personali e i dati appartenenti alle categorie particolari² relativi ai pazienti del Titolare.

È compito del Titolare del trattamento informare gli interessati in merito al trattamento effettuato sui dati personali dagli stessi forniti, al momento della loro raccolta e, qualora sia necessario, raccoglierne il relativo consenso al trattamento.

2. Durata della designazione

La designazione di cui al presente atto rimane valida per la durata del rapporto contrattuale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento, nel cui ambito è effettuato il trattamento di dati personali descritto al par. 1 del presente atto. Resta inteso che la designazione di cui al presente atto decadrà in qualunque caso di risoluzione o interruzione anticipata del suddetto rapporto contrattuale, con effetto dalla data di tale risoluzione.

3. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare

Il Responsabile del trattamento si impegna a svolgere le attività di trattamento a cui è stato autorizzato con il presente atto o atti integrativi successivi, nel rispetto delle istruzioni di seguito precisate.

Qualora il Responsabile del trattamento ritenga che una o più istruzioni impartite dal Titolare comportino una violazione del Regolamento o di altra disposizione di legge, dell'Unione europea o di uno Stato membro al quale è soggetto, relative alla protezione dei dati personali, ne informa tempestivamente il Titolare del trattamento.

a) Minimizzazione dei dati

Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità oggetto del trattamento di dati di cui al par. 1 del presente atto, assicurando che tali dati siano aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

b) Trasferimento dati verso Paese terzo

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento debba effettuare un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, in forza di un obbligo previsto dal diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro al quale è soggetto, ne informa tempestivamente il Titolare del trattamento prima di iniziare il trattamento, a meno che il diritto vieti di comunicare tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

c) Persone autorizzate al trattamento

Salvo i casi previsti dalla normativa vigente, il Responsabile del trattamento non può comunicare a terzi o trasmettere a soggetti non autorizzati i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

I dati possono essere trattati soltanto da soggetti afferenti alla struttura del Responsabile del trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità, che devono utilizzare i dati per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dai rapporti e dalle attività sopra indicate. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, è cura del Responsabile del trattamento designare i soggetti che autorizza espressamente al trattamento sotto la sua autorità, fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite. In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a vigilare che tali soggetti autorizzati:

- trattino i dati in base alle istruzioni del Titolare, nonché alle specifiche indicazioni fornite dal Responsabile del trattamento, ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto;

²**Categorie particolari di dati personali:** dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona.

- assicurino la massima serietà e affidabilità nello svolgimento delle attività a loro delegate;
- si impegnino alla riservatezza o siano soggetti ad un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento si impegna inoltre a tenere l'elenco dei soggetti designati persone autorizzate con la precisazione degli ambiti di trattamento affidati a ciascuno di essi e a comunicarlo per iscritto al Titolare, se richiesto.

d) Privacy by design e by default

Ai fini del trattamento di dati, il Responsabile del trattamento si impegna ad utilizzare strumenti, applicazioni o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*).

e) Esercizio dei diritti dell'interessato

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nell'adempimento dell'obbligo di evadere le richieste dell'interessato, qualora questi eserciti i diritti a lui attribuiti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento, tra cui: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione dei dati forniti; il diritto di opposizione e alla limitazione del trattamento; il diritto alla portabilità e il diritto a non essere soggetti a una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

Il Responsabile del trattamento deve rispondere, a nome e per conto del Titolare, entro il termine previsto dal Regolamento, alle richieste degli interessati in caso di esercizio dei loro diritti, con riferimento ai dati oggetto dell'attività di trattamento dallo stesso effettuata in base al presente contratto.

f) Informazione circa le violazioni di dati personali

Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di tutte le violazioni di dati personali di cui viene a conoscenza, entro un termine massimo di 48, ore dal momento in cui ha avuto notizia dell'evento, attraverso comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore.generale@istitutotumori.mi.it, e, in copia conoscenza, a: dpo@istitutotumori.mi.it.

La comunicazione è accompagnata dalla documentazione utile al fine di permettere al Titolare del trattamento di notificare detta violazione, se necessario, all'autorità di controllo competente.

g) Designazione di un altro Responsabile del trattamento

Salvo eventuali disposizioni specifiche, il Titolare non autorizza il Responsabile del trattamento a nominare un altro responsabile per il perseguimento delle finalità sopra indicate e per ogni altra attività o operazione che concerna l'impiego di dati personali di cui Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori è Titolare.

h) Assistenza del Responsabile del trattamento al rispetto da parte del Titolare dei suoi obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, ai fini dell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, nonché ai fini dell'effettuazione della consultazione preventiva all'autorità di controllo, ove ad esse si proceda.

i) Adozione delle misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le misure di sicurezza di seguito descritte, con riferimento alle strutture, agli strumenti e al personale dallo stesso impiegati per effettuare il trattamento di dati attribuito con il presente atto, certificando nel Registro delle attività di trattamento, ovvero in altro documento:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati, laddove applicabile;
- le modalità adottate per assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- le modalità adottate al fine di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In merito ai trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, il Responsabile del trattamento si impegna a:

- conservare gli atti e documenti cartacei contenenti dati personali in archivi o locali controllati, il cui accesso è limitato alle sole persone autorizzate al trattamento dei dati;
- custodire con diligenza gli atti e i documenti contenenti dati personali in maniera tale che le persone non autorizzate al trattamento non possano venirne a conoscenza, neppure accidentalmente (es. non lasciare documenti incustoditi sulla scrivania);
- evitare la duplicazione, laddove non strettamente necessaria, sia essa in forma elettronica o cartacea, di atti e documenti contenenti dati personali. In caso di duplicazione, conservare la copia cartacea o il supporto fisico su cui è memorizzata la copia in forma elettronica con le medesime modalità degli originali cartacei, al fine di assicurarne la riservatezza e integrità;
- qualora sia necessario distruggere atti e documenti contenenti dati personali, utilizzare appositi strumenti o modalità che ne impediscano il ricomponimento e il successivo utilizzo.

In merito ai trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici, il Responsabile del trattamento si impegna a:

- adottare una procedura di autenticazione per accedere ai dispositivi informatici, attraverso "credenziali personalizzate di autenticazione", che consistono in un user- ID associato a una parola chiave segreta (password);
- assicurare che le credenziali di autenticazione siano utilizzate in modo pertinente e strettamente personale, non siano comunicate ad altri soggetti, neppure se parimenti autorizzati al trattamento, al fine di minimizzare i rischi di accesso illeciti e utilizzi impropri delle stesse;
- prevedere un meccanismo di rinnovo della password ogni tre mesi;
- proteggere i sistemi informatici aziendali con strumenti idonei a garantire la sicurezza, l'integrità e la resilienza dei dispositivi, dei sistemi e della connessione utilizzata (es. attraverso l'installazione di firewall, software antivirus, ...)
- predisporre procedure di aggiornamento periodico e automatico dei software di sicurezza installati sui diversi dispositivi;
- prevedere meccanismi di pseudonimizzazione dei dati personali trattati, qualora non sia necessaria l'identificazione diretta del soggetto i cui dati si riferiscono;
- adottare una policy interna che definisca le modalità e le condizioni di utilizzo da parte del personale autorizzato dei dispositivi e dei sistemi informatici aziendali;
- utilizzare un sistema di backup dei dati, al fine di evitare la perdita o la temporanea mancanza di accesso ai dati trattati.

Per tutte le misure di sicurezza sopra descritte, il Responsabile del trattamento si impegna a:

- prevedere una procedura di riesame periodico delle misure di sicurezza adottate, con cadenza almeno annuale, al fine di procedere ad una loro rivalutazione e, se del caso, aggiornamento.

j) Conservazione dei dati e conclusione del trattamento

Il Responsabile del trattamento tratta i dati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate al par. 1 del presente atto, considerati anche gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.

A discrezione del Titolare, al termine della prestazione del servizio che comporta il trattamento dei dati personali di cui al presente atto, o qualora il Titolare revochi la presente designazione o la stessa decada, tutti i dati personali appartenenti al Titolare devono essere, a sua discrezione, cancellati o restituiti entro 30 giorni dalla cessazione dei servizi.

Salvo diverse istruzioni successive, il Titolare chiede sin d'ora al Responsabile del trattamento di procedere alla restituzione di tutti i dati personali e di quelli appartenenti a particolari categorie, e alla cancellazione di eventuali copie cartacee ed informatiche esistenti, a seguito della cessazione dei servizi in relazione ai quali il Responsabile esegue il trattamento.

La restituzione dei dati è accompagnata alla distruzione di tutte le copie cartacee e informatiche del Responsabile del trattamento. La distruzione dei dati deve essere documentata per iscritto dal Responsabile del trattamento.

k) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Responsabile della protezione dei dati, ove designato.

l) Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara, laddove applicabile in base all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, di tenere per iscritto un registro di tutte le attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento, contenente tutte le informazioni indicate nel c. 2.

m) Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)

Il Responsabile del trattamento

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Silvano Casazza)